



COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 24 del 30/09/2020)
(Modificato con Deliberazione Consiliare n. 26 del 13/07/2021)
(Modificato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 03/04/2023)

INDICE

ART. 1 - Oggetto del Regolamento	3
ART. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
ART. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	3
ART. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo	3
ART. 5 - Soggetto attivo	4
ART. 6 - Soggetti passivi	4
ART. 7 - Locali ed aree non soggetti al tributo	5
ART. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	5
ART. 8 bis - Limitazione al conferimento dei rifiuti urbani.....	7
ART. 9 - Superficie degli immobili	7
ART. 10 - Costo di gestione	8
ART. 11 - Determinazione della tariffa	8
ART. 12 - Periodi di applicazione del tributo	9
ART. 13 - Occupanti le utenze domestiche.....	9
ART. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche	10
ART. 15 - Scuole statali	11
ART. 16 - Tributo giornaliero	11
ART. 17 - Tributo provinciale.....	11
ART. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	12
ART. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	12
ART. 20 - Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	12
ART. 21 - Riduzioni per avvio a riciclo da parte delle utenze non domestiche	12
ART. 21 bis - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta	13
ART. 22 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	15
ART. 23 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni	15
ART. 24 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	16
ART. 25 - Dichiarazione.....	16
ART. 26 - Riscossione	18
ART. 27 - Differimento dei termini di versamento.....	19
ART. 28 - Rimborsi e compensazioni	19
ART. 29 - Funzionario responsabile	20
ART. 30 - Attività di controllo	20
ART. 31 - Accertamento	21
ART. 32 - Sanzioni e interessi	21
ART. 33 - Accertamento con adesione	22
ART. 34 - Ravvedimento operoso.....	22
ART. 35 - Riscossione coattiva.....	22
ART. 36 - Importo minimo accertamento	23
ART. 37 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni.....	23
ART. 38 - Trattamento dei dati personali.....	24
ART. 39 - Disposizioni finali.....	24
Allegato A - categorie utenze non domestiche	25
Allegato B - Assimilazione ai rifiuti urbani di rifiuti speciali non pericolosi utenze non domestiche (art. 9 punto 2 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e per l'igiene ambientale)	26

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei R.U.; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'igiene ambientale, approvato con delibera consiliare n. 41 del 25.09.2012 e s.m.i. nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. La classificazione delle diverse tipologie di rifiuti è contenuta nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'igiene ambientale richiamato al precedente comma 2.

ART. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

Abrogato

ART. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. Si intendono per:

- a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie; gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze di queste;
- d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, e gas costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti i locali ad uso abitativo serviti da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma), purché gli stessi risultino privi di arredo.
6. Rientrano nella categoria 2 delle utenze non domestiche (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti e risultano allacciati ad almeno un servizio di rete (acqua, energia elettrica, gas), indipendentemente dall'assenza di atti autorizzativi.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.

ART. 6 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7 - Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni non utilizzate e sprovviste di arredamento e di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di effettiva occupazione;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

g) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri relativamente alle sole utenze domestiche;

h) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o il cui accesso avviene tramite botola o scala retrattile;

i) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

l) i locali e le aree per i quali sussiste il divieto di conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4 dell'apposito Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

b bis) i locali e aree scoperte destinati all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, con l'eccezione delle superfici a destinazione agricola sulle quali si producono rifiuti urbani comunque conferiti al pubblico servizio (es. abitazione rurale, agriturismo, fattoria didattica, superficie vendita prodotti agricoli ecc.);

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITÀ	% ABBATTIMENTO
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE, GOMMISTI, ELETTRAUTO	50%
OFFICINE METAL MECCANICHE	50%
LAVANDERIE E TINTORIE	15%
PARRUCCHIERIE, BARBIERIE, CENTRI ESTETICI	10%
GALVANOTECNICI E TRATTAMENTO METALLI	30%
LABORATORI ODONTOTECNICI E DENTISTICI	30%
LABORATORI FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE CON STAMPA	40%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, VETRERIE	30%
ATTIVITA' ARTIGIANALI (calzaturiero, borsettificio)	35%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Qualora il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste verrà applicato un abbattimento pari al 20%.

5. Non si dà luogo ad alcuna detassazione, nel computo delle superfici relative alle aree scoperte operative, nelle quali non vi è alcuna produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi.

6. Per fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla

normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 25.

7. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente alla produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta, i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale.

Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazione produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di mezzi di terzi non asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali svolta presso locali ed aree diversi da quelli adibiti a magazzino.

8. Ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali, analoga detassazione spetta ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti al precedente comma. Laddove, invece, nell'area produttiva, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani:

a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;

b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali si formano, la detassazione di cui al comma 3 del presente articolo si applica anche ai magazzini definiti al precedente comma.

ART. 8 bis - Limitazione al conferimento dei rifiuti urbani

Abrogato

ART. 9 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La superficie assoggettabile al tributo è misurata al filo interno dei muri. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in

esse comprese.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 10 - Costo di gestione

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, sulla base del Metodo Tariffario (MTR) definito da ARERA con Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i..

ART. 11 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

5. In deroga a quanto stabilito al comma precedente ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

7. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica riportate nell'allegato A al presente regolamento.

8. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

9. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche sono

determinati contestualmente all'adozione della delibera di fissazione delle tariffe.

ART. 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro il termine stabilito dal successivo articolo 25.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di cui al periodo precedente che comportino una diminuzione di tariffa producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 25 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate al successivo articolo 13 comma 7. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 13 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente di cui al successivo comma 4. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia. Nessuna dichiarazione deve essere invece presentata per le variazioni del numero degli occupanti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Alle pertinenze dell'abitazione si applicano sia la tariffa fissa che la tariffa variabile riferite allo stesso numero di occupanti applicati per l'abitazione.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti dell'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino unità immobiliari autonomamente accatastate, le quali diventano autonomamente assoggettabili.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio- educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti (secondo case non occupate) e di enti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In

caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in numero 2 (due) unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. I locali domestici ad uso accessorio, come cantine, autorimesse o altri luoghi di deposito, posseduti o condotti da persone fisiche non residenti nel territorio comunale, si considerano utenze domestiche condotte da 2 (due) occupanti, salvo prova contraria. In caso di possesso da parte di persone giuridiche i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche soggette alla categoria 2 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente.

ART. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Qualora non sia identificabile univocamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi confermati dal codice ATECO dell'attività primaria.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria, sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi ma sempre riferita alla medesima unità immobiliare iscritta in catasto. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso nei seguenti casi:

- superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione purché singolarmente di estensione non inferiore a mq 100, appartenente esclusivamente ad unità immobiliari di categoria D/1 – D/7 – D/8 ed in possesso del relativo codice ATECO corrispondente all'esercizio dell'attività svolta in detta superficie;

- superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione purché in possesso del relativo codice ATECO o licenze commerciali corrispondenti all'esercizio delle attività di ristorazione e alberghiera e/o affitta camere svolte in dette superfici. Solamente nel caso in cui porzione del medesimo complesso sia adibita ad abitazione e costituisca residenza del titolare dell'attività commerciale, così come risultante dall'anagrafe comunale, detta superficie verrà considerata come utenza domestica. L'eventuale superficie considerata come utenza domestica dovrà essere autonoma ed avere le caratteristiche proprie di una normale abitazione (presenza di bagno, cucina, camera da letto, soggiorno, arredo, suppellettili, ecc..). Eventuali locali accessori, anche distaccati, saranno considerati come utenze non domestiche.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 15 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

ART. 16 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l'obbligo di presentazione della dichiarazione con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovvero sia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 25 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale. Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 18 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 19.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette a detto Canone.

ART. 17 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo

comunale.

ART. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni del presente articolo competono a richiesta dell'interessato e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 20 - Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Abrogato

ART. 21 - Riduzioni per avvio a riciclo da parte delle utenze non domestiche

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. La riduzione del comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra l'effettiva quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione potenziale complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione è determinata applicando la

seguinte formula:

$$Rid (\%) = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo;

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo (esclusi gli imballaggi secondari e terziari);

Q_{tot} (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività massimo indicato dal D.P.R. 158/1999.

3. Al fine del calcolo e riconoscimento della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione, l'apposita richiesta contenente l'indicazione della tipologia dei rifiuti urbani avviati al riciclo e dei relativi codici CER, allegando copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

4. In caso di cessazione dell'utenza la richiesta di riduzione e la documentazione, indicate nel precedente comma, devono essere presentate a pena di decadenza entro 90 giorni dalla cessazione medesima. Resta fermo il termine relativo alla presentazione della dichiarazione di cessazione.

5. In caso di mancata presentazione della richiesta di riduzione e della documentazione entro i termini di cui ai commi 3 e 4, in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti urbani, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.

6. La riduzione di cui al presente articolo viene calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso d'incapienza.

7. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo art. 21 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

ART. 21 bis - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Ambiente del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal

Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapacienza.

4. Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Ambiente del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'Ufficio Ambiente del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

4-bis. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al comma precedente, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. Solo per l'anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro 31 luglio con effetto dal

1° gennaio 2022.

ART. 22 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Come stabilito nell'apposito regolamento per la gestione dei rifiuti e per l'igiene ambientale, il servizio comunale di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio di Sant'Elpidio a Mare, comprese le zone sparse, senza alcuna esclusione, intendendosi quindi servito l'intero territorio comunale. Si considerano comunque ubicate in zone servite tutti gli insediamenti e/o tutte le utenze interessate da forme di raccolta "porta a porta". Il tributo per dette zone è dovuto per intero.
2. Le utenze ricadenti in quelle zone del territorio comunale che per motivi tecnici- operativi relativi al servizio di raccolta (utenze difficilmente raggiungibili, difficoltà e/o impossibilità di manovra mezzi, tempi di percorrenza tali da non giustificare l'economicità del servizio) non sia possibile il sistema di raccolta "porta a porta" ma per le quali risultano istituiti appositi punti di conferimento collettivo da parte del gestore del servizio, sono considerati serviti se la distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 500 metri lineari.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati sulla base di quanto stabilito al comma 3.
5. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, il contribuente deve segnalare a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo P.E.C. o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, tale circostanza all'Ufficio Ambiente. Quest'ultimo, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare entro trenta giorni le specifiche misure organizzative da adottare per rilasciare apposita certificazione attestante l'inferiore livello di prestazione del servizio che il contribuente dovrà allegare alla dichiarazione di cui al successivo articolo 25.
6. La riduzione decorre dalla data di presentazione della segnalazione all'Ufficio Ambiente se la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della segnalazione, altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione. La riduzione viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta che dovrà essere comunicato all'Ufficio Tributi dal relativo Ufficio Ambiente.
7. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 23 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa è ridotta del 50% per le aree e i locali utilizzati a fini istituzionali da associazioni ed enti non a scopo di lucro nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa

dichiarazione.

3. Sono esentati dalla tassa i locali ad uso abitazione occupate da nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base dei redditi dell'anno precedente a quello di applicazione dell'esenzione, è pari o inferiore ad € 3.000,00.

4. Per usufruire dell'esenzione di cui al comma precedente ogni anno dovrà essere presentata la richiesta, corredata dalla documentazione ISEE aggiornata e debitamente sottoscritta, tassativamente entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Non saranno riconosciute agevolazioni per ISEE relativi ad annualità pregresse se presentate dopo tale termine.

5. Per i pubblici esercizi che rimuoveranno dai propri locali tutte le slot machines o apparecchi simili da divertimento e intrattenimento, di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, già attive negli stessi, è applicata una riduzione minima del 30% e massima del 100% della tariffa TARI per l'annualità di riferimento e per i due successivi periodi di imposta, fatto salvo il permanere delle condizioni appena descritte. L'ammontare della agevolazione è stabilito annualmente dal Comune.

Ai fini della fruizione dell'agevolazione tariffaria il contribuente è tenuto a presentare idonea richiesta all'ufficio tributi, con allegata documentazione comprovante la presenza delle condizioni per fruire della riduzione. Tale riduzione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e cessa alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non espressamente dichiarate.

Si concede per il primo anno l'esenzioni Tari per chi trasferisce la propria residenza all'interno del centro storico;

Si concede per il primo anno l'esenzioni Tari per chi apre nuove attività economiche all'interno del centro storico;

6. Ogni anno il Consiglio Comunale può, entro i termini per l'approvazione del bilancio, stabilire nuove forme di agevolazioni, e relative modalità di accesso, qualora le risorse a disposizione risultassero insufficienti.

7. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono coperte mediante apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ART. 24 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni è prevista l'applicazione della riduzione o agevolazione più conveniente per il contribuente. Viene comunque garantita l'applicazione congiunta, qualora ne ricorrano i presupposti.

ART. 25 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. La dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dal Comune e debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, è presentata al Comune con le seguenti modalità:

a) direttamente all'Ufficio Protocollo;

b) raccomandata con avviso di ricevimento (A.R); in tal caso fa fede la data di spedizione;

c) mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.santelpidioamare.it; in tal caso, la dichiarazione deve comunque essere debitamente sottoscritta e si considera presentata nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

- Numero degli occupanti i locali;

- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti ma occupanti i medesimi;

- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO e attività effettivamente svolta, PEC;

- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

- Data di inizio del possesso, dell'occupazione o della conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree dà diritto all'abbuono al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, purché la stessa indichi tutti gli elementi atti a comprovare la cessazione e sia presentata entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di mancata tempestiva presentazione della dichiarazione, la cessazione decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione, sempreché il contribuente non dimostri l'effettiva data di cessazione o il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 26 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice o mediante Posta Elettronica (semplice e/o P.E.C.), apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento, tenuto conto che la TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della Legge n. 147/2013, e che quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dal Comune, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario determini la sua nullità. Infatti la debenza del suddetto tributo non trova la sua fonte nell'avviso di pagamento, ma esclusivamente nella Legge.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero **3 rate**, con prima scadenza **5 luglio**, seconda scadenza **5 settembre** e terza scadenza **10 dicembre** oppure in unica soluzione con scadenza **5 luglio**.

3. Le rate, solo nel caso in cui alla data di elaborazione/emissione degli avvisi di pagamento non siano state già deliberate le relative tariffe dell'anno di riferimento, sono calcolate come indicato di seguito:

- **1^ RATA e RATA UNICA di LUGLIO** "acconto" d'importo pari al 40% del tributo applicando le tariffe dell'anno precedente, oltre TEFA;

- **2^ RATA di SETTEMBRE** "acconto" d'importo pari al 40% del tributo applicando le tariffe dell'anno precedente, oltre TEFA;

- **3^ RATA di DICEMBRE** "saldo/conguaglio" calcolata sulla base delle tariffe dell'anno in corso, tenendo conto delle rate in acconto di luglio e settembre.

4. *Abrogato.*

5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso oppure le dichiarazioni originarie o di variazione presentate successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento, possono essere riscossi anche in unica soluzione.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. Le somme derivanti da nuove dichiarazioni regolarmente presentate entro i termini indicati nel precedente articolo ma risultanti successive alla data di elaborazione degli avvisi, verranno rimosse con le stesse modalità di versamento di quelle già emesse. Nel caso in cui tali avvisi risultassero successivi alle scadenze di pagamento indicate, le eventuali rate scadute potranno essere regolarmente versate entro la data di scadenza della rata immediatamente successiva.

8. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

9. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

10. *Abrogato.*

11. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.

ART. 27 – Differimento dei termini di versamento

1. Nel caso di impossibilità temporanea ad adempiere entro le scadenze fissate a causa di comprovate ed oggettive condizioni impeditive quali ricovero ospedaliero o decesso del soggetto passivo nei 15 giorni precedenti la scadenza fissata, il versamento potrà essere eseguito entro i successivi 30 giorni. Il soggetto passivo, ovvero un suo erede, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio competente l'impossibilità sopravvenuta, fornendo prova oggettiva della necessità di rimandare il versamento rispetto le scadenze ordinarie, nonché i dati anagrafici, il codice fiscale, le percentuali di possesso e i riferimenti catastali degli immobili per i quali il versamento è fatto tardivamente.

2. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, può altresì sospendere o differire i termini per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili e, su richiesta del contribuente medesimo, in presenza di gravi motivi, salva ratifica da parte del Consiglio Comunale.

ART. 28 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'istanza di rimborso deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- credito di imposta maturato per il quale è richiesto il rimborso;
- l'elencazione degli importi da rimborsare distinti per anno d'imposta, qualora il rimborso riguardi più anni;
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso o la compensazione delle quote versate in eccedenza.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 32 co. 8 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di IMU e TARI per annualità diverse rispetto a quella per la quale la compensazione è richiesta. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione, scaturito anche a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati all'art. 26 co. 11 del presente regolamento.

ART. 29 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 30 – Attività di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile di cui all'articolo precedente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale dipendente, debitamente autorizzato dal funzionario responsabile medesimo e con preavviso al contribuente di almeno 7 giorni prima. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del

Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti di sanatoria e/o condono edilizio;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento relativi alla TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

ART. 31 – Accertamento

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, anche a mezzo posta con raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

2. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione TARI per le annualità successive all'intervenuta definitività.

3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

ART. 32 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25 del presente Regolamento anche relativamente uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
6. Quando la verifica dei dati in possesso del Comune conduce alla correzione di precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dal Comune medesimo, la stessa produce il solo recupero del tributo o del maggior tributo dovuto, senza altri oneri o sanzioni.
7. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
8. Il tasso di interesse applicato al recupero del tributo e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale vigente; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 33 – Accertamento con adesione

1. Alla TARI si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 34 – Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 35 – Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 31 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

ART. 36 – Importo minimo accertamento

1. In sede di accertamento si applica il limite minimo di € 20,00, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 37 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento il cui ammontare, singolo o complessivo, sia superiore a 200 euro.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima che decorrano i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento e che questo diventi esecutivo e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.

3. La rateazione comporta l'applicazione del tasso d'interesse indicato all'art. 32 co. 8 del presente regolamento e vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione.

4. La rateizzazione è concessa dal Funzionario Responsabile per importi superiori a 200 euro con le seguenti modalità:

- 2 rate mensili per importi da 200 € a 300 €;
- 4 rate mensili per importi superiori ai 300,00 € e fino a 1.000,00 €;
- 7 rate mensili per importi superiori ai 1.000,00 € e fino a 2.500,00 €;
- 12 rate mensili per importi superiori ai 2.500,00 € e fino a 4.000,00 €;
- 18 rate mensili per importi superiori ai 4.000,00 € e fino a 6.000,00 €;
- 36 rate mensili per importi superiori i 6.000,00 €.

5. Per richieste di rateizzazione che superano 15.000,00 euro dovrà essere costituita apposita fideiussione.

6. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
- c) l'importo non può più essere rateizzato;
- d) le sanzioni sono applicate per intero.

7. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente articolo 26 comma 2 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti e che l'importo dell'avviso di pagamento sia complessivamente superiore ad € 100,00:

- a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere stati beneficiari per l'annualità precedente a quella di competenza del tributo del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che soddisfano i seguenti requisiti:

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base dei redditi dell'anno precedente a quello di applicazione della rateizzazione di cui al presente comma, è pari o inferiore ad € 7.000,00;

c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione di avvisi di pagamento il cui importo risulta maggiore di € 100,00, il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate sono stabiliti nel seguente modo:

- per importi fino a € 100,00 – 3 rate come da avviso relativo all'anno di riferimento (stessa scadenza rate);
- per importi maggiori a € 100,00 e fino ad € 200,00 - 5 rate mensili con decorrenza 06/08 dell'anno di riferimento;
- per importi maggiori ad € 200,00 - 6 rate mensili con decorrenza 06/08 dell'anno di riferimento.

ART. 38 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

ART. 39 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

Allegato A – categorie utenze non domestiche

Codice	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta
3	Distributori carburanti, impianti sportivi
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
6	Attività industriali con capannoni di produzione
7	Supermercati e ipermercati di generi misti
8	Attività artigianali di produzione beni specifici
9	Discoteche, night club
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista
14	Ospedali, case di cura e riposo
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
16	Bar, caffè, pasticceria
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio
18	Banchi di mercato generi alimentari
19	Banchi di mercato beni durevoli
20	Stabilimenti balneari

Allegato B - Assimilazione ai rifiuti urbani di rifiuti speciali non pericolosi utenze non domestiche (art. 9 punto 2 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e per l'igiene ambientale)

Abrogato